



La *Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente - relatore
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

ha adottato la seguente deliberazione

nell'adunanza del giorno 26 febbraio 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed, in particolare, l'art 7, commi 7 ed 8, che assegna alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, rispettivamente, il controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni e la funzione consultiva in materia di contabilità pubblica;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6 concernenti la disciplina del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle

amministrazioni pubbliche anche regionali;

VISTO l'art. 9, comma 9, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle medesime Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del citato regolamento di organizzazione, in ordine alla definizione dei programmi di controllo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 148, comma 1, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni demandata alla Sezioni regionali della Corte dei conti; ;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per quanto riguarda il controllo sui rendiconti dei funzionari delegati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante norme per la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e per la valutazione della spesa;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, che all'art. 13, comma 6, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014, ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, che disciplina, fra l'altro, il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010 in tema di funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 33 (semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti) ha apportato modifiche all'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli artt. 1, commi 2, 6 e 12, e 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012 e all'art. 13, commi 6 e 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/INPR/14 in data 26 novembre 2014, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2015" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti la quale, tra l'altro, suggerisce "di circoscrivere le analisi e le indagini delle Sezioni regionali, prioritariamente, all'ambito delle funzioni di maggiore significato assegnate per legge", con particolare riferimento:

a) ai controlli sulla gestione finanziaria delle regioni, sviluppando l'analisi riflessa nei loro bilanci preventivi e consuntivi, dando luogo al previsto giudizio di parificazione e predisponendo la relazione annuale "allo scopo di verificare la gestione dei bilanci regionali con riferimento, oltre che agli aspetti di regolarità, con attenzione particolare alle spese di personale e all'attività negoziale, ai risultati delle politiche pubbliche riflesse nei rendiconti e agli obiettivi programmatici indicati nei documenti di bilancio", nonché "l'attività di analisi e referto annuale sulla legislazione regionale di spesa... analizzando sia le metodologie e le tecniche di quantificazione degli oneri, sia la congruenza delle coperture finanziarie;

b) ai controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, dando luogo alle diverse tipologie di verifiche previste, riservando "particolare attenzione a tematiche quali il corretto adempimento delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi" e alle "modalità di iscrizione in bilancio delle anticipazioni di liquidità", elaborando "una specifica relazione sullo stato della finanza locale in ambito regionale, facendo in essa confluire, da una parte, i risultati di maggior rilievo emerso dal controllo-monitoriaggio e, dall'altra, gli esiti delle verifiche e delle analisi sulla regolarità delle gestioni e sui controlli interni, sulle società partecipate e sui altre tematiche, quali le consulenze, le spese di rappresentanza e, in particolare, l'attività negoziale, anche su base campionaria";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2015/INPR del 5 febbraio 2015, concernente l'approvazione della programmazione dei controlli della medesima Sezione per l'anno 2015, relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne la predisposizione delle Linee guida e delle pronunce di orientamento negli ambiti di competenza previsti dal decreto legge n. 174 del 2012, nonché ai referti al Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale, da rendere in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) che all'art. 1, comma 612, prevede che i presidenti delle regioni, delle province, i sindaci e agli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611 trasmettano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle regioni, dagli enti locali, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali predisposti e approvati entro il 31 marzo 2015;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3 del 12 febbraio 2015, di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Presidente Salvatore Sfrecola.

CONSIDERATO:

1. ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e delle citate disposizioni del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, le Sezioni Regionali della Corte dei conti definiscono annualmente il programma delle attività di competenza con riferimento alle varie attribuzioni di controllo e verifica, in conformità agli indirizzi programmatici ed ai criteri metodologici indicati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, nonché alle linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie, cui compete di riferire alle Camere del Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale nell'esercizio 2015;

2. si tratta di controlli e di verifiche che devono tener conto dell'introduzione, nell'ordinamento interno, dei vincoli conseguenti al rispetto dei

parametri dettati dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed, in particolare, di quelli connessi al Patto di stabilità interno che coinvolge le Regioni nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto di Stabilità e Crescita, adottato in sede europea, e disciplinati da norme nazionali definite principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;

3. le disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131, che all'art. 7 assegnano alla Corte, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestano alle Sezioni regionali un controllo successivo sulla gestione, comprensivo tanto del controllo di regolarità contabile quanto di quello sul perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi di principio e di programma, nonché la verifica della sana gestione finanziaria e del funzionamento dei controlli interni, e di riferire sugli esiti delle verifiche effettuate esclusivamente ai Consigli degli enti interessati;

4. il predetto controllo successivo, affidato ad una Magistratura indipendente, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli enti controllati risulta prioritariamente finalizzato a provocare l'adozione di misure di autocorrezione da parte degli organi rappresentativi degli enti interessati;

5. i nuovi compiti attribuiti con il decreto legge n. 174/2012, esplicitamente finalizzati a "rafforzare il coordinamento della finanza pubblica", hanno adeguato "il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni" e degli enti locali mediante l'attivazione di ulteriori mezzi di collaborazione, al fine di acquisire gli elementi necessari per l'esercizio dei nuovi compiti di controllo;

6. i controlli intestati alle Sezioni regionali comprendono necessariamente anche quelli introdotti dall'art. 1, commi 166 - 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), così come rivisitati anche dal decreto legge n. 174/2012, attività di carattere obbligatorio e permanente con natura e contenuti tali da consentire il monitoraggio degli andamenti della finanza locale nel quadro del coordinamento con la finanza pubblica unitariamente considerata, tra l'altro, sotto gli aspetti dell'osservanza degli equilibri di bilancio - con speciale riferimento alla presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, il mantenimento degli stessi -, del rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione e della sostenibilità dello

stesso;

7. quest'anno prende avvio il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per garantire un più efficace monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici nonché un miglior raccordo degli stessi con il Sistema europeo dei conti nazionali (SEC 2010), una riforma, in funzione di finalità di trasparenza e veridicità dei conti pubblici, la cui attuazione spetta alle Sezioni regionali della Corte dei conti monitorare, anche per garantire la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, con benefici effetti sulla comparabilità dei risultati raggiunti da ciascun ente.

8. Al termine del primo biennio di attuazione della riforma introdotta dal decreto legge n. 174/2012, la Corte è dunque impegnata nel rafforzamento dei controlli esterni sugli enti territoriali nelle forme volute dal legislatore che le ha ulteriormente adattate, anche tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con interventi normativi di semplificazione e razionalizzazione, in particolare con l'art. 33 del decreto legge n. 91 del 2014.

9. L'esigenza di comparabilità dei risultati di gestione degli enti soggetti al controllo, cui è finalizzata l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, richiede necessariamente che la Corte disponga di un patrimonio informativo il quale consenta alle Sezioni regionali di acquisire tempestivamente elementi di valutazione sui fenomeni gestionali e sugli andamenti della situazione economico-finanziaria a livello regionale e locale che già nel 2014 hanno suggerito alla Sezione delle autonomie di attivare forme di coordinamento e di collaborazione istituzionale idonee a soddisfare pienamente le esigenze di analisi delle Sezioni regionali, a loro volta funzionali all'esercizio delle attività di indirizzo e di coordinamento della Sezione delle autonomie sulla base – come si legge nella deliberazione n. 1/2015 - di "contributi di analisi e le valutazioni che emergono sia dai referti delle Sezioni regionali sia dai questionari allegati alle Linee guida compilati dai Collegi dei revisori degli enti secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, in modo da contestualizzare gli specifici fenomeni che emergono dalle analisi settoriali per offrire indicazioni utili alle elaborazioni di politica economica dei vari livelli di governo". Secondo la quale "in tale prospettiva, il controllo degli equilibri finanziari e della sana gestione delle risorse degli enti di autonomia dovrà fornire quell'indispensabile supporto al corretto funzionamento

dell'intero sistema di finanza pubblica, per riuscire a cogliere gli andamenti gestionali complessivi e garantire un ritorno di elementi comparati da utilizzare in sede locale. Dal complesso delle risultanze di tale attività la Sezione potrà estrapolare, attraverso l'impiego di un sistema informativo dedicato, elementi di valutazione critica dei fenomeni più attuali e rilevanti da portare all'attenzione del Parlamento". Così superando le difficoltà di sintesi connesse alla eterogeneità dei sistemi contabili che governano i bilanci degli enti regionali e locali, da un lato, e quelli societari e degli enti del SSN, dall'altro. Al fine di evidenziare l'impatto finanziario delle risultanze gestionali delle società partecipate e delle aziende sanitarie sulla costruzione degli equilibri del bilancio degli enti territoriali.

10. L'impegno della Corte in tale contesto è rafforzato in ragione dell'approssimarsi per gli enti territoriali della data di entrata in vigore del principio del pareggio di bilancio nel nuovo quadro costituzionale recato dagli artt. 81, 97, 117 e 119 della Carta fondamentale e dalla legge n. 243/2012, funzionale alle politiche di riduzione strutturale del debito pubblico e di contrasto ai fenomeni della gestione in disavanzo, la cui efficacia richiede il rafforzamento degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica e l'efficienza dei controlli posti a presidio della gestione delle risorse finanziarie da parte degli enti territoriali.

11. In questo quadro prende forma, con un esercizio di anticipo rispetto alla data prevista dalla legge n. 243 del 2012, l'obbligo del pareggio di bilancio per le Regioni a statuto ordinario. Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 460 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, queste ultime sono chiamate, infatti, a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2015 assicurando, in luogo dei consueti obiettivi derivanti dal Patto di stabilità interno, il rispetto del pareggio di competenza e di cassa in sede di rendiconto. Un obiettivo che non riguarda solamente la fase di programmazione della spesa, ma la gestione e le sue risultanze della gestione. Un compito che impegna il sistema dei controlli nella fase di analisi della "tenuta" dei conti pubblici propedeutica ad un efficace intervento nei casi di accertato squilibrio economico-finanziario ovvero di mancate coperture di spesa o di violazioni di norme finalizzate ad assicurare la regolarità della gestione finanziaria.

12. Sul piano dei mezzi di finanziamento occorre verificare l'esattezza della rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente e consentire, all'occorrenza, l'adozione di misure di copertura adeguate ed efficaci. Ciò che sul versante dei crediti impone sia dato un effettivo significato alla gestione dei residui

attivi, attraverso procedure di riaccertamento straordinario e di accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, in modo che le decisioni vengano assunte sulla base di strumenti affidabili e di valutazioni ponderate, credibili ed esaustive.

13. La verifica della rispondenza dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni alla normativa contabile e ai principi della sana gestione finanziaria, affidata alla Corte dei conti, risulta ulteriormente rafforzata dall'art. 30 della recente legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il quale, da un lato, attribuisce rilevanza comunitaria alla funzione di orientamento esercitata dalla Sezione delle autonomie a mezzo di Linee guida indirizzate agli organismi di controllo interno ed agli organi di revisione contabile, dall'altro, ne potenzia gli strumenti conoscitivi e di acquisizione dei dati, sulla base della facoltà di accedere a qualunque banca dati costituita o alimentata dagli enti, estendendo peraltro le verifiche ai dati economici e patrimoniali di enti e organismi da essi partecipati.

14. In tale contesto va riaffermato il ruolo centrale degli strumenti di programmazione contabile degli enti locali, per loro natura diretti ad orientare la gestione dell'esercizio, funzione spesso svilita dal ripetuto rinvio, che ha caratterizzato gli ultimi esercizi, del termine per l'adozione dei bilanci di previsione, con effetti negativi sull'efficacia delle manovre finanziarie dirette alla riduzione della spesa, con impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa e sui percorsi di riequilibrio strutturale intrapresi in caso di ripetuti disavanzi finanziari.

15. Nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti informativi nei confronti delle Regioni, i diversi controlli previsti dal decreto legge n. 174/2012 costituiscono un complesso di attività il cui momento centrale e unificante è costituito dal giudizio sul rendiconto generale della regione che trova nella relazione che accompagna la pronuncia della Sezione regionale nella quale confluiscono i risultati delle ulteriori verifiche intestate alla Corte, quali le relazioni annuali sulla copertura delle leggi di spesa, le relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio Sanitario Nazionale, le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni sul sistema dei controlli interni ed i controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari. Essenziale il monitoraggio del grado di recepimento delle osservazioni svolte in sede di parifica mediante le leggi di approvazione del rendiconto.

16. Allo stesso modo, i controlli in materia di Enti locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della varietà dei compiti attribuiti nel corso degli anni alle Sezioni regionali in un'analisi complessivamente orientata alla

verifica della regolarità amministrativa e contabile della gestione degli stessi (e dei rispettivi organismi partecipati) nonché del funzionamento dei sistemi di controlli interni.

17. La spesa sanitaria, voce particolarmente rilevante della finanza regionale, continua ad essere caratterizzata da persistenti criticità gestionali, accentuate dalle reiterate misure di contenimento della spesa conseguenti alla riduzione delle risorse sarà oggetto di speciale attenzione allo scopo di evidenziare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche regionali e le eventuali criticità emergenti in termini di adeguamento dei servizi, equità dell'accesso alle prestazioni e sostenibilità finanziaria delle linee attuative aziendali;

18. Ugualmente sarà prestata attenzione all'analisi dei debiti fuori bilancio e delle connesse situazioni di criticità implicanti disavanzi e dissesti finanziari quale fenomeni che incidono negativamente sugli equilibri finanziari degli Enti locali.

19. L'attività consultiva in materia di contabilità pubblica resa dalle Sezioni regionali di controllo, dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in funzione, di ausilio alla corretta gestione degli enti territoriali, si è rivelata preziosa fonte interpretativa delle norme contabili capace di realizzare linee di indirizzo che guidano l'azione amministrativo-contabile verso pratiche virtuose.

20. a garanzia degli interessi delle comunità locali la Sezione è chiamata a vigilare in materia di dichiarazione di dissesto dal decreto legislativo n. 149/2011, come modificato con l'art. 1 bis del decreto legge n. 174/2012 e con le disposizioni che hanno previsto anche un procedimento di riequilibrio pluriennale dei conti per gli enti in situazione di squilibrio strutturale;

RITENUTO:

sulla base dei criteri innanzi esposti, la Sezione, nel corso del 2015, provvederà:

21. alla prosecuzione delle indagini non ancora definite, relative al programma dell'anno 2014 adottato con deliberazione n. 2 del 3 febbraio 2014/INPR;

22. all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi della regione (trasmessi dal Presidente della regione con propria relazione) e degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4 e 7

del decreto legge n. 174/2012, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, l'osservanza del vincolo in tema di indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari dell'ente;

23. all'esame della relazione trasmessa dal Presidente della regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (ex art. 1, comma 6, del decreto legge n. 174/2012, come sostituito dall'art. 33, comma 2, lettera a, n. 2 del decreto legge n. 91 del 2014);

24. al controllo sugli atti di spesa della Regione Umbria di cui al comma 9 (consulenze, studi, ricerche), al comma 10 (spese per relazioni, rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità) e al comma 173 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

25. al referto annuale sulla normativa nazionale, regionale e locale, per verificarne l'impatto sui singoli enti secondo le disposizioni previste, ai sensi dell'articolo 11 bis del richiamato Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con assegnazione ad un solo Magistrato del predetto referto;

26. alla predisposizione della relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali approvate nel corso del 2014 (art. 1, comma 2, decreto legge n. 174/2012, come modificato dall'art. 33, comma 2, lettera a) n. 1 del decreto legge n. 91 del 2014);

27. al giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione (art. 1, comma 5, del decreto legge n. n. 174/2012) e alla predisposizione della relazione al Consiglio regionale, allegata alla decisione di parifica, con formulazione di osservazioni e proposte di riforma ritenute necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio ed il miglioramento dell'efficienza della spesa;

28. al controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio Regionale (art. 1, comma 9, del decreto legge n. 174 del 2012);

29. al rilascio dei pareri in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

30. alle verifiche sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli Enti Locali ai sensi dell'art. 1 comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e s.m.i. e al controllo delle misure correttive adottate a seguito delle deliberazioni

della Sezione;

31. alla prosecuzione dell'attività di controllo, ex art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per la verifica della sana gestione e del funzionamento dei controlli interni degli Enti locali, già avviata nel corso del 2013, in relazione all'esame delle misure correttive adottate dagli Enti oggetto del controllo di sana gestione;

32. alle indagini previste dall'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 in ordine al superamento dei vincoli ed alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa, secondo le direttive stabilite dalla Sezione delle Autonomie e gli orientamenti contenuti nella deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 15 del 13 novembre 2013, con accertamento delle specifiche violazioni di legge, anche in ordine al necessario recupero nei successivi esercizi del superamento del limite del 2013 e annualità precedenti;

33. all'esame delle misure adottate a seguito delle deliberazioni che hanno accertato irregolarità (in sede di verifica di cui all'art. 1, commi 3 e 4, decreto legge n. 174/2012) e con onere di ripristinare gli equilibri di bilancio, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (art. 1, comma 7, del decreto legge n. 174/2012);

34. al riscontro dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e, degli atti di spesa, di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) e delle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;

35. all'indagine in merito alla verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo, ai sensi dell'art. 41-bis del TUEL e degli adempimenti prescritti dall'art. 1, commi 7, 8 e 10, della legge n. 190/2012 in modo particolare in ordine alla individuazione del "responsabile della prevenzione della corruzione" e all'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

36. alla verifica delle relazioni annuali dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e dei presidenti delle Province a seguito della verifica annuale in ordine alla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL, come sostituito -da ultimo - dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n.116/2014);

37. agli adempimenti in materia di dissesto finanziario e di piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali, previsti dal decreto legislativo n. 149/2011 e dal TUEL, così come modificati dal decreto legge n. 174/2012;

38. alla verifica delle relazioni di fine mandato dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 149/2011, inserito dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 174/2012;

39. al controllo delle spese elettorali per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 13/2012;

40. al controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella regione e sui decreti accertamento residui, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 20/1994;

41. al controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994;

42. al controllo successivo di legittimità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 123/2011;

DELIBERA

E' approvato il programma delle attività di controllo che la Sezione svolgerà nel corso dell'anno 2015 sulle materie e nelle forme di cui innanzi ritenuto.

Il Presidente della Sezione, con proprio provvedimento, designerà i magistrati istruttori delle indagini programmate indicando i termini entro i quali ciascuna indagine dovrà essere conclusa, il cui puntuale rispetto sarà assicurato da ciascun magistrato. Gli stessi magistrati potranno chiedere di avvalersi della Guardia di Finanza sulla base del Protocollo d'intesa stipulato dall'Istituto con il Comando Generale del Corpo.

Ulteriori integrazioni e variazioni del programma che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, anche sulla base di atti di indirizzo e coordinamento della Sezione delle autonomie saranno disposte successivamente; le stesse saranno trasmesse al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

In caso di ingiustificato ritardo degli enti a corrispondere alle richieste istruttorie formulate dai magistrati della Sezione si provvederà ai sensi di legge, anche segnalando tali omissioni alle competenti autorità giudiziarie e tutorie.

ORDINA

che, a cura della Segreteria, la presente deliberazione sia trasmessa alle seguenti Autorità della Regione Umbria:

- al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
- ai Presidenti dei Consigli provinciali e delle Giunte;
- ai Presidenti dei Consigli comunali ed ai Sindaci;

Nonché alle seguenti autorità dello Stato:

- ai Prefetti delle province di Perugia e Terni;
- al Comandante Regionale della Guardia di Finanza;
- ai Direttori della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia e Terni;
- ai Direttori regionali delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione Umbria.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015.

Il Presidente - Estensore
(f.to Dott. Salvatore Sfrecola)

Depositato in Segreteria
Il 2 marzo 2015
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Melita Di Iorio